



Comune di Castelnuovo ne' Monti

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

Comune di Castelnuovo ne' Monti

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022



Piazza Gramsci,1 - 42035 Castelnuovo ne' Monti (RE)

P.I. e C.F. 00442010351

Centralino 0522 610111 - Fax 0522 810947 - e-mail municipio@comune.castelnuovo-nemonti.re.it

CONTESTO DI RIFERIMENTO.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

L'ambito di riferimento di tale relazione riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica e sono pertanto esclusi i servizi privi di rilevanza economica e quelli strumentali (es. servizi manutentivi, servizi relativi al verde urbano). Inoltre non sono considerati quei servizi che, pur avendo rilevanza economica, sono gestiti in economia, quindi direttamente dall'Ente.

Nella presente relazione si è valutato che il perimetro di rilevazione non debba comprendere:

- le gestioni di SPL in economia;
- le gestioni dei servizi a rete per le quali provvederanno alla relazione gli enti di ambito competenti (Atersir – Agenzia per la Mobilità - iren)
- i servizi privi di rilevanza economica;
- i servizi strumentali (servizi manutentivi – servizi del verde urbano)

I servizi del Comune di Castelnovo ne' Monti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, oggetto di questa prima relazione sono i seguenti.

- Servizio della Gestione della sosta a pagamento
- Servizio della Gestione della Farmacia Comunale
- Servizi gestione impianti sportivi.

La metodologia utilizzata per predisporre la presente relazione ha previsto:

- Incontri con i Responsabili di settore che hanno portato ad elaborare e condividere lo schema tipo di scheda di rilevazione e a definire gli aspetti di contenuto della scheda da formalizzare;
- Le schede di rilevazione predisposte dai responsabili di settore che presidiano il servizio oggetto di rilevazione con la collaborazione del servizio finanziario sono state trasmesse al vice segretario che le ha raccolte all'interno della presente relazione;

SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizio di gestione della sosta a pagamento istituito dal Comune di Castelnovo ne' Monti per la gestione dei n. 9 parchimetri posizionati in:

- Via Roma;
- Piazza Martiri della Libertà;
- Piazza Peretti;
- Piazza Gramsci;
- Piazzale Marconi;
- Piazzale Dante;

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento della fornitura del servizio di gestione full-service dei parcheggi e stalli di sosta a pagamento sul territorio comunale, posizionati nelle aree di seguito indicate: via Roma, piazza Peretti, piazza Martiri della Libertà, piazzale Marconi, piazza Gramsci, piazzale Dante. Dette aree sono da qualificarsi come aree ad uso pubblico aperte alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali non soggetti ad oneri di custodia da parte dei contraenti.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO: Trasporti Integrati e Logistica S.R.L. (TIL) con sede in viale Trento Trieste n. 13 Reggio Emilia P.I. 01808020356

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO:

La durata delle attività relative a detto affidamento è fissata in anni 1 con decorrenza 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo disdetta esplicita da comunicarsi con preavviso di mesi 3 a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno come da contratto n. 58/2022 - Determina n. 150 del 29/06/2022;

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO:

Valore del contratto su base annua: euro 27.450,00 (comprensivo di Euro iva al 22%);

CRITERI TARIFFARI:

E' previsto un sistema tariffario per la sosta a pagamento stabilito dalla Giunta del Comune di Castelnovo ne' Monti con delibere n. 134 del 22.1.22007, n. 5 del 21.01.2009, n. 119 del 06.08.2009, n. 15 del 28/01/2020;

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di provvedere:

- all'installazione dietro richiesta del Comune, di nuovi parcometri regolarmente omologati nelle aree adibite alla sosta degli autoveicoli;
- all'intestazione di tutte le spese per il personale necessario alla manutenzione delle apparecchiature, ivi compresi tutti gli oneri accessori, per l'assicurazione R.C. sulle attrezzature installate;
- alla gestione dei parcometri, per la quale si intendono tutte le prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria, i controlli programmati e periodici, i collaudi, gli interventi conservativi dettati dalla vigente legislazione e dalle norme di buona tecnica. In particolare le attività richieste sono la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri (compreso il materiale di consumo, scontrini, ecc.), le attività di riscossione, rendicontazione e versamento presso la tesoreria comunale;
- alla riparazione ed alla rimessa in funzione degli apparati oggetto di danni derivanti da eventi naturali o atti vandalici;
- alla programmazione ed al settaggio dei parcometri, comprese eventuali variazioni in corso d'anno, con il piano tariffario in vigore stabilito dal Comune (tariffa ordinaria standard, durata e modalità della franchigia, durata del periodo di esenzione, tariffe speciali);
- all'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione guasti nel più breve tempo possibile e comunque di attivarsi in tal senso entro 24 ore dalla segnalazione del problema. Restano escluse dalle tempistiche sopra riportate i danni dovuti a vandalismo o danneggiamenti subiti dai parcometri che comportano la sostituzione di parti e componenti di rilevante importanza funzionale, ovvero l'eventuale furto delle apparecchiature e comunque le attività di ripristino non potranno essere superiori a 30 gg lavorativi;
- alla stipula di polizza assicurativa che sollevi il Comune da qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'esercizio e dal funzionamento della sosta a pagamento;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- all'osservanza della normativa nazionale, regionale e comunale vigente in materia di circolazione stradale, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale ecc, in particolare:
 - ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico i relativi oneri;
 - a svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal DL.Ggs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante la sicurezza sul lavoro e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal contratto è demandata per il Comune al Segretario Generale o funzionario da questi delegato, per il concessionario dall'amministratore delegato o funzionario da questi delegato.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

A fronte del corrispettivo pattuito per la gestione della sosta a pagamento, il concessionario dovrà versare al comune con cadenza semestrale alla tesoreria del Comune di Castelnovo ne' Monti le somme incassate dalla gestione delle aree a pagamento oggetto dell' affidamento.

ANNO	COSTO COMPLESSIVO (comprensivo di iva)	INCASSI DAI PARCOMETRI
2020	27.450,00 (di cui Euro 4.950,00 per iva)	Euro 68.857,55
2021	27.450,00 (di cui Euro 4.950,00 per iva)	Euro 73.527,80
2022	27.450,00 (di cui Euro 4.950,00 per iva)	Euro 82.724,35

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il contratto non prevede indicatori di qualità. In ogni caso la qualità del servizio viene valutata attraverso il monitoraggio del servizio, già analizzato nei paragrafi precedenti.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

In caso di inadempienza grave, fatte salve le azioni di tutela legale previste per Legge, le parti possono procedere alla risoluzione unilaterale e senza preavviso del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerate gravi inadempienze:

- a) la rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune;
- b) l'infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e mancato rispetto delle disposizioni riguardanti i rapporti economici previsti nel presente contratto;
- c) la disattivazione volontaria o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- d) le gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario;

- e) l'aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo in modo non conforme alla normativa vigente ed alle disposizioni contrattuali,
- f) la violazione degli obblighi contrattuali, previdenziali e contributivi, nei confronti dei propri dipendenti;
- g) la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
- h) la violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i.;
- i) il fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa;
- j) ogni altra violazione che renda di fatto impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale nonché in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Nel caso di inadempienze lievi eventuali penali saranno concordate dal Collegio di cui all'articolo precedente, fatti salvi eventuali ricorsi giurisdizionali.

GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI FELINA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione della farmacia comunale di Felina.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale – concessione di servizio.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO: Manfredi Giacomo, titolare dell'impresa individuale Manfredi Giacomo con sede in Piazza della Resistenza, 3/b – Felina – codice fiscale MNFGCM79A05C219G – partita iva 02414250353

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO:

La durata dell'affidamento è pari a 18 anni, con decorrenza dal 01/02/2010, con facoltà per il comune di rinnovare la concessione per un massimo di 12 anni e di concordare con il concessionario la rideterminazione dei corrispettivi.

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO:

Una tantum pari a €. 300.000,00 (di cui €. 100.000,00 versati all'atto della stipula - €. 100.000,00 versati entro il 30/06/2011 ed il saldo versato entro il 30/06/2012).

Canone annuo fisso pari a €. 120.000,00 maggiorato di un importo pari ad una percentuale dell'1,5% determinata in sede di gara, calcolata sul fatturato relativo all'anno precedente a quello di riferimento.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITÀ DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario è obbligato:

- a prestare il servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- a svolgere il servizio farmaceutico nella sede ubicata a Castelnovo né Monti – Frazione Felina - P.za della Resistenza n.3/a-b (– identificato al catasto del comune di Castelnovo né Monti al foglio 32-numero 254 Sub1), in locali di proprietà privata in locazione al comune di Castelnovo né Monti, intestandosi le relative utenze. Il trasferimento della sede farmaceutica in locali diversi da quelli sopra individuati, all'interno del comune di Castelnovo né Monti - frazione di Felina, è di competenza del comune di Castelnovo né Monti previo parere dal Servizio Sanitario A.U.S.L. di Reggio Emilia.
- nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto della concessione, al rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e all'osservanza di quanto disposto con la Legge Finanziaria 2008 art. 2 comma 461.
- a dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate per il miglioramento del servizio, nel termine di 10 giorni.
- a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
- a promuovere un uso appropriato del farmaco;
- a promuovere, organizzare ed attuare all'interno della Farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria e di informazione permanente su particolari patologie tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, in particolare presso scuole, centri sociali, Aziende Sanitarie Locali in conformità a quanto dichiarato in sede di gara.
- a svolgere il servizio, utilizzando oltre al direttore della farmacia almeno un'altra unità operativa di personale abilitata all'esercizio della professione di farmacista;
- ad effettuare orario prolungato di apertura al pubblico in base alle esigenze di servizio, concordate con il Comune;
- ad aderire ai nuovi compiti e servizi previsti per le farmacie dal Dlgs. N. 253/2009, secondo le modalità previste in detta disposizione.

Il concessionario s'impegna ad emanare, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato 4 al bando di gara, una "Carta della qualità dei servizi della farmacia". La stessa, redatta e pubblicizzata, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione della concessione. La Carta dei Servizi, preventivamente sottoposta altresì all'esame del Comune, dovrà essere approvata ed assoggettata a revisione con le modalità determinate dalla legge.

Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

In particolare, per tutta la durata di efficacia della concessione il concessionario si impegna:

- a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento del danno o comunque di indennizzo che dovesse provenire da soggetti terzi, ivi compresi i dipendenti del Comune o del concessionario, in dipendenza di atti o fatti comunque connessi, sia direttamente che indirettamente, al contratto, alla Farmacia e alla sua gestione, assumendo il concessionario ogni e qualsiasi responsabilità in merito
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla presente concessione;
- c) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni di cui alla concessione e relativi allegati. Potrà chiedere chiarimenti al concessionario su questioni tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il concessionario è obbligato a consentire al Comune l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connessi con il servizio.

Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto della concessione. Il concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Il Comune può eseguire, sulla base di questionari e metodologie preventivamente condivise con il concessionario, indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza sullo svolgimento del servizio. I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità segnalate al Comune a seguito delle visite conoscitive, sono trasmessi al concessionario, che si impegna a rimuoverle.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

Situazione incassi periodo 2020-2021-2022:

Anno	Importo incassato
2020	167.123,98
2021	168.824,54
2022	171.408,46

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato 4 al bando di gara, il Concessionario dovrà emanare una "Carta della qualità dei servizi della farmacia". La stessa, redatta e pubblicizzata, nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione della concessione. La Carta dei Servizi, preventivamente sottoposta altresì all'esame del Comune, dovrà essere approvata ed assoggettata a revisione con le modalità determinate dalla legge.

Il contratto non prevede altri indicatori di qualità. In ogni caso la qualità del servizio viene valutata attraverso il monitoraggio del servizio, già analizzato nei paragrafi precedenti.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Quando emerga che il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla concessione, il Comune contesterà al concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato. Entro tale termine, il concessionario ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere la concessione e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al concessionario. Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, da intendersi qui convenzionalmente richiamato, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo le suddette modalità.

La risoluzione della concessione comporta, oltre la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto *ipso jure* da parte del Comune, ovvero del nuovo concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il nuovo concessionario procederanno al versamento al concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.

Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione della concessione), il Comune (qualora il concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al concessionario una penalità fino ad un massimo di € 2.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile da intendersi qui convenzionalmente richiamato.

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Il comune potrà risolvere di diritto la concessione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del servizio quali:

- a) Sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
- b) Scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del concessionario, per qualsiasi causa;
- c) Chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all' ente competente o da questo non autorizzata;
- d) Inosservanza del divieto di cui all'articolo 11 della concessione;
- e) Decadenza del comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al concessionario;
- f) Ricorso all'abusivismo professionale;
- g) Reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) Inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) Mancato pagamento dell'importo una tantum e del canone nei tempi e modalità previsti all'art.4;
- j) Mancata costituzione o ricostituzione della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 4 punto 4.3;
- k) Grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dalla presente concessione o e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- l) Grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dalla presente concessione e dalla Carta dei Servizi redatta dal Gestore ai sensi di quanto previsto dall' art. 5.

La decisione del comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario e non impedirà al comune di avvalersene in occasioni diverse.

A. NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Sul territorio dell'Ente ricadono n. 8 impianti sportivi di proprietà comunale:

- Centro di Atletica Leggera "L. Fornaciari" (in comproprietà con Unione Montana dell'Appennino Reggiano);
- Campo da calcio in erba sintetica;
- Centro Tennis Castelnovo ne' Monti;
- Palazzetto dello Sport "M. Bonicelli";
- Palestra Scuole Medie "Bismantova";
- Impianto sportivo Palestra di Felina;
- Centro Sportivo di Felina (campo da calcio e campo da tennis);
- Campo da calcio di Gatta.

Gli impianti sportivi comunali, sono, di norma, gestiti nella forma della concessione a terzi, mediante stipula di apposita convenzione.

Tali impianti vengono concessi tramite convenzione ad associazioni sportive dilettantistiche, che garantiscono la custodia e la gestione degli impianti, ma soprattutto garantiscono la promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, alla salute e alla qualità della vita dei cittadini a costi accessibili per tutte le fasce sociali. Le associazioni concessionarie promuovono l'immagine del Comune di Castelnovo ne' Monti attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e organizzano eventi di carattere socio-ricreativo rivolti alla cittadinanza castelnovese, ma non solo.

1) CENTRO DI AT LETICA LEGGERA E CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE CONGIUNTA DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA F.LLI CERVI, 6B E DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA DI VIA DEI PARTIGIANI IN CASTELNOVO NE' MONTI

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA', VIA MICHELI, 32/M, CASTELNOVO NE' MONTI - C.F. E P.IVA 02675260356

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO:

la concessione è fissata in anni 4 dal 09/01/2020 al 08/01/2024.

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO:

Valore del contratto su base annua: euro 84.000,00 oltre ad IVA.

Valore complessivo del contratto: euro 336.000,00 oltre ad IVA.

CRITERI TARIFFARI:

E' previsto un sistema tariffario che disciplina anche eventuali agevolazioni.

Tutte le società sportive che utilizzano l'impianto sportivo (compresa la società che ricopre il ruolo di gestore) sono tenute al pagamento delle tariffe d'uso. Le tariffe per l'uso pubblico sono riscosse dal Concessionario e rientrano nella sua piena disponibilità.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della convenzione, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;

- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo e nel Piano di conduzione tecnica;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti;
- f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza;
- g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti;
- h) nel caso in cui per le attività in concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
- k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
- l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;
- n) trasmettere annualmente al Comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione degli impianti, comprendente il programma delle attività da effettuarsi su ogni impianto durante l'anno successivo;
 - b. una relazione sulla gestione dei due impianti unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività.
- o) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;
- p) restituire al Comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, gli impianti sportivi oggetto della convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- q) tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
- s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia,

- danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della Convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate;
 - u) sostenere gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica, gas e acqua e qualunque altra utenza;
 - v) effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - w) assumere la conduzione degli impianti tecnologici;
 - x) rispettare integralmente nella gestione e nell'utilizzo degli impianti, i regolamenti allegati alla convenzione sottoscritta.

Il Concessionario, con la gestione degli impianti in oggetto, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune e l'Unione da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune e dell'Unione, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Comune e dell'Unione;
- l'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici.
- l'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume, di fornire al Comune, all'atto della sottoscrizione della convenzione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di euro 10.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il comune ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione degli impianti e sul rispetto della concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal comune; trascorso il termine interverrà il comune con spese poste a carico del concessionario incamerando, se necessario, la cauzione prevista in convenzione.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

A fronte dell'utilizzo dell'impianto di proprietà del comune e dell'unione, il concessionario dovrà corrispondere al comune un canone annuo.

Il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione degli impianti sportivi oggetto della convenzione, oltre all'introito dei proventi della gestione, avrà diritto ad un corrispettivo.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	48.800,00	1.830,00
2021	48.800,00	1.830,00
2020	47.475,00	1.790,00

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà gestire gli impianti secondo il progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di identificare gli impianti stessi come luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza.

Il concessionario dovrà prevedere che gli impianti, al di fuori dell'attività sportiva propria del concessionario, siano aperti al pubblico, definendo giorni ed orari, tenuto conto di quanto stabilito dalla convenzione in essere.

A tal fine il concessionario si impegna ad effettuare la programmazione sportiva tenendo in adeguata considerazione le richieste di utilizzo provenienti dai soggetti operanti sul territorio comunale, con priorità per gli istituti scolastici, le società sportive, le attività rivolte ai minori ed agli anziani.

Il concessionario è in ogni caso tenuto ad adeguare l'orario di funzionamento degli impianti alle esigenze differenziate delle diverse fasce di pubblico e di utenza.

Durante la gestione il concessionario potrà proporre le variazioni di orario ritenute più idonee ad adeguare l'offerta degli impianti alle richieste degli utenti. Le variazioni potranno essere adottate solo dopo formale approvazione dell'Amministrazione Comunale.

L'utilizzo degli impianti dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo attività e manifestazioni ricreative per il tempo libero, finalizzate alla diffusione dell'attività motoria tra la cittadinanza.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal comune con idoneo provvedimento scritto.

Le modalità di utilizzo ed assegnazione sono disciplinate dai regolamenti allegati alla convenzione.

Il concessionario garantisce la custodia e la pulizia dei due impianti e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Gli interventi di manutenzione e pulizia sono disciplinati dai regolamenti.

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione il concessionario potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui sopra, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;
3. mancata esposizione tariffe € 200,00;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti del presente atto, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

2) CENTRO TENNIS CASTELNOVO MONTI

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI E IL CIRCOLO TENNIS APPENNINO REGGIANO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEL CENTRO TENNIS COMUNALE DI VIA M. L. KING;

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

CIRCOLO TENNIS APPENNINO REGGIANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CON SEDE IN CASTELNOVO NE' MONTI IN VIA M. L. KING N. 10/1 C.F. 9115729053

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO: la concessione era fissata in anni 10 con decorrenza dal 01/11/2013 al 31.10.2023, è stata effettuata una proroga tecnica fino al 30.06.2024.

CRITERI TARIFFARI:

Le tariffe d'uso da parte del pubblico sono determinate dal comune e concordate col concessionario come da tariffario allegato alla convenzione e saranno soggette annualmente ad aggiornamento ISTAT – indice FOI al 31.05. Tale adeguamento dovrà essere comunicato per iscritto al Comune.

Il concessionario introiterà direttamente tutti i proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Sono a carico del concessionario gli oneri derivanti da:

- le spese per i consumi di energia elettrica, telefono, combustibili, acqua e depurazione;
- tutte le spese relative al personale per lo svolgimento degli oneri indicati in convenzione;
- tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie (sabbia, reti, terra rossa e quant'altro necessari alla normale attività degli impianti);
- tutte le spese relative all'acquisto dei prodotti di pulizia;
- tutte le spese relative ad assicurazioni, oneri fiscali, amministrativi e simili;
- la stipula di una garanzia fidejussoria pari ad euro 2.600,00;
- la stipula di una copertura assicurativa con il massimale minimo di € 3.000.000,00.

Il Concessionario dovrà provvedere all'attività di gestione che si riassume in:

- l'assegnazione in uso degli impianti agli utenti che ne facciano richiesta;
- apertura e chiusura degli accessi alle strutture, prima e dopo l'uso degli impianti, custodia

- delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi;
- la sorveglianza e l'assistenza durante gli orari di apertura e/o di utilizzo dei medesimi, pubblico compreso;
 - allestimento dei campi di gioco secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;
 - l'informazione ai vari utenti degli impianti;
 - il servizio di pulizia dei locali;
 - la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti;
 - la manutenzione dell'area verde;
 - sorveglianza sul corretto utilizzo dei locali, delle attrezzature e degli arredi da parte degli utenti, nonché pronta comunicazione agli uffici comunali preposti di eventuali mancanze o comportamenti scorretti da parte dei frequentatori, segnalando i responsabili di eventuali danni arrecati;
 - segnalazione scritta agli uffici comunali di guasti o disfunzioni che si dovessero verificare nelle strutture, negli impianti tecnologici, nell'attrezzatura ed in generale nell'oggetto della convenzione.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Associazione sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzioni di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili e immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. È comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

Come risulta dal piano economico-finanziario agli atti del Comune, il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo oggetto, avrà diritto, a titolo di corrispettivo, ad introitare i proventi della gestione del centro tennis in base alle tariffe e dovrà corrispondere al comune un canone annuo stabilito in € 3.300,00 oltre IVA nelle aliquote di legge. Il canone sarà soggetto annualmente ad aggiornamento Istat – indice FOI al 31.05. Tale adeguamento sarà comunicato per iscritto al concedente.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	-	4.026,00

2021	-	4.026,00
2020	-	4.026,00

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario garantisce la manutenzione ordinaria, la custodia e la pulizia dell'impianto, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale ad essa in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, d'ordine e di decoro.

Il concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria delle strutture e dell'area verde annessa curando che, fino alla scadenza della durata della convenzione, le stesse siano mantenute nella massima efficienza e secondo le norme di legge.

Il comune potrà in ogni momento, tramite i propri uffici, verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle strutture su indicate, prescrivendo in caso di inosservanza o inadempimento di quanto sopra gli interventi necessari al ripristino e al buon funzionamento degli stessi.

Gli oneri di straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti competono al comune.

Ai fini del decoro degli ambienti il concessionario garantisce tutte le operazioni di pulizia e disinfezione da effettuarsi al termine delle attività sportive, degli spazi, dei locali, dei vetri degli ingressi degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili previsti in convenzione.

E' inoltre garantita:

- la custodia per l'intero periodo di utilizzo, ivi compresi i periodi di pausa fra un turno d'attività e l'altro, ad eccezione di intervalli di sosta superiori a 90 minuti durante i quali l'impianto potrà essere chiuso al pubblico;
- la tenuta di un registro delle presenze.

Il concessionario è obbligato a permettere ogni forma di sopralluogo e controllo disposti dal comune tramite incaricato tendente alla verifica del corretto uso degli impianti e dell'osservanza degli impegni assunti dal concessionario in ordine alla sicurezza, al decoro, alla pulizia e quanto sopra specificato.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, potrà far carico al comune per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione degli impianti, restando inteso che l'utilizzo degli impianti medesimi avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del concessionario.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il concessionario è tenuto a garantire l'effettuazione del servizio indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, fatto salvo il caso di eventi atmosferici eccezionali per i quali il concessionario, in accordo con l'Amministrazione Comunale, potrà sospendere temporaneamente l'attività. Il comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dalla Associazione sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò

comporti interruzioni di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento in sostituzione del concessionario e gli eventuali danni causati ai beni mobili e immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione.

In caso di infrazioni agli obblighi assunti dal concessionario la convenzione fissa una penale da €. 103,29 a €. 516,45 a seconda della gravità della violazione così come motivatamente verrà definita dall'Amministrazione Comunale. La penale è di €. 2.600,00 in caso di interruzione delle attività senza adeguato preavviso da parte del concessionario.

Il comune inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione da operarsi in contraddittorio tra le parti, oltre all'applicazione della succitata penale, di provvedere altrove, anche a costi superiori, con diritto di rivalsa nei confronti del concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

Il comune potrà di diritto risolvere il contratto di concessione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. per i seguenti motivi:

- a) scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del concessionario;
- b) trasferimento da parte del concessionario a terzi del servizio oggetto della concessione, fatto salvo quanto previsto in convenzione;
- c) mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'impianto senza motivazione adeguata;
- d) arbitrario abbandono, da parte del concessionario, dell'impianto;
- e) utilizzazione dell'impianto per attività diverse da quelle previste in convenzione;

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalle norme vigenti, il contratto potrà inoltre essere risolto ai sensi dell'articolo 1453, 1454 e 1455 del C.C. per inadempienze gravi e ripetute nell'espletamento del servizio e delle norme che lo regolano. Il rilievo di tali inadempienze dovrà essere comunicato per iscritto al concessionario.

**3) PALAZZETTO DELLO SPORT "M. BONICELLI"
E PALESTRA SCUOLE MEDIE "BISMANTOVA"**

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI E LA POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA' PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI USO, GESTIONE E CUSTODIA CONGIUNTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PALAZZETTO DELLO SPORT M. BONICELLI E PALESTRA SCUOLE MEDIE BISMANTOVA DI CASTELNOVO NE' MONTI

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA', VIA MICHELI, 32/M, CASTELNOVO NE' MONTI - C.F. E P.IVA 02675260356

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO:

la concessione è fissata in anni 4 – dal 21/08/2022 al 22/08/2026.

VALORE COMPLESSIVO E SU BASE ANNUA DEL SERVIZIO AFFIDATO:

Valore del contratto su base annua: euro 60.266,61 oltre ad IVA.

Valore complessivo del contratto: euro 241.066,44 oltre ad IVA.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della convenzione, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (che

- stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel Piano di conduzione tecnica;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto;
 - f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza;
 - g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti;
 - h) nel caso in cui per le attività relative alle concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
 - i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
 - j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
 - k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
 - l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
 - m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;
 - n) trasmettere annualmente al Comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione degli impianti, comprendente il programma delle attività da effettuarsi su ogni impianto durante l'anno successivo;
 - b. una relazione sulla gestione dei due impianti unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività.
 - o) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;
 - p) restituire al Comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, gli impianti sportivi oggetto della convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
 - q) tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
 - r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
 - s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della Convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate.

Il Concessionario, con la gestione degli impianti in convenzione, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al Comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del Comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Comune stesso;
- l'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla concessione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici;
- l'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della concessione, di fornire al Comune, all'atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di euro 10.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il Comune ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione degli impianti e sul rispetto della concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al Concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal Comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del Concessionario incamerando, se necessario, la cauzione così come indicato in convenzione.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

Come risulta dal piano economico-finanziario agli atti del Comune, il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo oggetto, avrà diritto, a titolo di corrispettivo, ad introitare i proventi della gestione in base alle tariffe e dovrà corrispondere al Comune un canone annuo.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	-	7.417,60
2021	-	7.417,60
2020	-	7.417,60

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario garantisce la custodia e la pulizia dei due impianti e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti competono al Comune.

Il concessionario garantisce tutte le operazioni di pulizia relative ai due impianti ivi compresi in primo luogo gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici nonché di tutti i locali accessori e delle aree esterne di pertinenza.

I tempi di esecuzione dovranno essere coordinati con i turni di pulizia legati alle attività scolastiche cosicché all'inizio delle lezioni scolastiche gli ambienti della palestra e relative pertinenze siano perfettamente puliti, igienizzati ed ordinati.

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione la concessionaria potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del Settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui al precedente comma, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;
3. mancata esposizione tariffe € 200,00;

4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti della convenzione, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

4) IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA FELINA

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA DI FELINA.

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

POLISPORTIVA QUADRIFOGLIO S.C.S.D. DI COMUNITA', VIA MICHELI, 32/M, CASTELNOVO NE' MONTI - C.F. E P.IVA 02675260356

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO:

la concessione è fissata in anni 4 dal 06/08/2023 al 05/08/2027.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Valore del contratto su base annua: euro 31.000,00 oltre ad IVA.

Valore complessivo del contratto: euro 124.000,00 oltre ad IVA.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel Piano di conduzione tecnica;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto;
- f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature per l'anno di competenza;
- g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;

- h) nel caso in cui per le attività di cui alla concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal Comune;
- k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
- l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto;
- n) trasmettere annualmente al comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione dell'impianto, comprendente il programma delle attività da effettuarsi durante l'anno successivo;
 - b. una relazione sulla gestione dell'impianto unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività.
- o) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;
- p) restituire al comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, l'impianto sportivo oggetto della convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- q) tenere indenne il comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
- s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.
- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione dell'impianto, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate.

Il concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in

essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;

- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del comune stesso;
- l'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla concessione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici.
- l'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della concessione, di fornire al comune, all'atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di euro 10.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il comune ha libero accesso all'impianto, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal comune; trascorso il termine interverrà il comune con spese poste a carico del concessionario incamerando, se necessario, la cauzione di cui alla convenzione sottoscritta.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

Come risulta dal piano economico-finanziario agli atti del comune, il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo oggetto, avrà diritto, a titolo di corrispettivo, ad introitare i proventi della gestione in base alle tariffe e dovrà corrispondere al comune un canone annuo.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	-	2.321,32
2021	-	2.321,32
2020	-	2.321,32

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario garantisce la custodia e la pulizia dell'impianto e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali e degli impianti competono al comune.

Il concessionario garantisce tutte le operazioni di pulizia relative all'impianto ivi compresi in primo luogo gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici nonché di tutti i locali accessori e delle aree esterne di pertinenza.

I tempi di esecuzione dovranno essere coordinati con i turni di pulizia legati alle attività scolastiche cosicché all'inizio delle lezioni scolastiche gli ambienti della palestra e relative pertinenze siano perfettamente puliti, igienizzati ed ordinati.

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione la concessionaria potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui al precedente comma, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;
3. mancata esposizione tariffe € 200,00;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti del presente atto, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;

Comune di Castelnovo ne' Monti

- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

5) CENTRO SPORTIVO FELINA

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI FELINA E DELL'ANNESSO CAMPO DA TENNIS

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

A.S.D. FELINA VIA G. DI VITTORIO, 34 42035 FELINA P. IVA 02206050359 C.F. 0226050359

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO: DECORRENZA:

la concessione è fissata in anni 4, dal 11.05.2020 al 10.05.2024.

VALORE DELLA CONCESSIONE

Valore del contratto su base annua: euro 19.200,00 oltre ad IVA.

Valore complessivo del contratto: euro 76.800,00 oltre ad IVA.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura gli impianti sportivi oggetto della convenzione, nella loro consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso degli impianti sportivi alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel Piano di conduzione tecnica;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti;
- f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza;
- g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti;
- h) nel caso in cui per le attività di cui alla presente concessione siano stipulati contratti di lavoro

che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

- i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal comune;
- k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
- l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione degli impianti;
- n) trasmettere annualmente al comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione degli impianti, comprendente il programma delle attività da effettuarsi su ogni impianto durante l'anno successivo;
 - b. una relazione sulla gestione dei due impianti unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività;
- o) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;
- p) restituire al comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, gli impianti sportivi oggetto della convenzione in buono stato di efficienza ed adeguati alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- q) tenere indenne il comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
- s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione degli impianti, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate;
- u) sostenere gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica, gas e acqua e qualunque altra utenza;
- v) effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria;
- w) assumere la conduzione degli impianti tecnologici;
- x) rispettare integralmente nella gestione e nell'utilizzo degli impianti, il regolamento.

Il concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del comune;
- l'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla concessione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici;
- l'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della concessione, di fornire al comune, all'atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di euro 3.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il comune ha libero accesso agli impianti, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione degli impianti e sul rispetto della concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal comune; trascorso il termine interverrà il comune con spese poste a carico del concessionario incamerando, se necessario, la cauzione così come stabilito in convenzione.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

A fronte dell'utilizzo dell'impianto, il concessionario dovrà corrispondere al comune un canone annuo. Il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione degli impianti sportivi oggetto della convenzione, oltre all'introito dei proventi della gestione, avrà diritto ad un corrispettivo.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	18.300,00	976,00
2021	18.300,00	976,00
2020	11.732,05	625,71

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il concessionario garantisce la custodia e la pulizia dell'impianto e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Gli interventi di manutenzione e pulizia sono disciplinati dal regolamento allegato alla convenzione.

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione la concessionaria potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui al precedente comma, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;
3. mancata esposizione tariffe € 200,00;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti del presente atto, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

Comune di Castelnovo ne' Monti

6) CENTRO SPORTIVO DI GATTA

B. CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GATTA

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO:

A.S.D. POLISPORTIVA GATTA VIA LE SALDE, 3 LOC. GATTAP. IVA 02530040357 C.F. 02530040357

DATA DI APPROVAZIONE, DURATA – SCADENZA AFFIDAMENTO: DECORRENZA:

la concessione è fissata in anni 4, dal 01.03.2020 al 28.02.2024

VALORE DELLA CONCESSIONE

Valore del contratto su base annua: euro 16.500,00 oltre ad IVA.

Valore complessivo del contratto: euro 66.000,00 oltre ad IVA.

PRINCIPALI OBBLIGHI POSTI A CARICO DEL GESTORE IN TERMINI DI INVESTIMENTI, QUALITA' DEI SERVIZI, COSTI DEI SERVIZI PER GLI UTENTI:

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) assumere la qualità di custode dei beni oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adottare ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- b) custodire con la massima cura l'impianto sportivo oggetto della convenzione, nella sua consistenza attuale e futura, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto, la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza;
- c) permettere lo svolgimento delle sole attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature;
- d) improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità, garantendone l'utilizzo sulla base di criteri obiettivi e operando secondo quanto indicato nel Piano di utilizzo (che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto) e nel Piano di conduzione tecnica;
- e) sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della convenzione, ed il pagamento di tutti gli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti;
- f) applicare e riscuotere direttamente dagli utenti le tariffe vigenti per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza;
- g) gestire le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi competenti, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno degli impianti;

- h) nel caso in cui per le attività relative alla concessione siano stipulati contratti di lavoro che comportino contatti diretti e regolari con minori, rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- i) garantire assistenza e organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività autorizzate, sia in ambito scolastico che sportivo, per allenamenti, per eventi agonistici e manifestazioni extrasportive;
- j) ottenere a propria cura e spese tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, con riferimento anche agli immobili, alle strutture fisse e precarie e alle attrezzature ricevute in gestione dal comune;
- k) dotarsi di un Regolamento interno e renderlo ben visibile all'ingresso dell'impianto in modo tale da portarlo a conoscenza di ciascun utente;
- l) rispettare gli oneri ed adempimenti igienico – sanitari nonché gli altri obblighi gestionali previsti dalle leggi vigenti, assumendosi ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle stesse;
- m) non porre in essere alcun atto che comporti, anche di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto;
- n) trasmettere annualmente al comune, per tutto il periodo di durata della convenzione:
 - a. una relazione della situazione dell'impianto, comprendente il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;
 - b. una relazione sulla gestione dell'impianto unitamente al bilancio consuntivo ed a quello previsionale. L'eventuale avanzo di esercizio dovrà essere interamente reimpiegato nello svolgimento dell'attività.
- o) non apportare alcuna innovazione e/o modificazione senza specifica autorizzazione del concedente;
- p) restituire al comune, alla data di interruzione del rapporto, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa e senza corresponsione di alcuna somma ad alcun titolo, l'impianto sportivo oggetto della convenzione in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso;
- q) tenere indenne il comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, dando atto che qualora non sia possibile individuare il responsabile, sarà considerato responsabile il soggetto che ha utilizzato l'impianto subito prima dell'effettuazione della segnalazione;
- r) segnalare gli eventuali danni prodotti alle attrezzature comunali, che dovranno essere ripristinate a cura del concessionario;
- s) utilizzare i beni entro i limiti compatibili con l'ambiente circostante, avendo riguardo all'affluenza massima secondo quanto prescritto dal D.M. 18.3.1996 e s.m.i., alla collocazione oraria, all'impatto acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
- t) fornire all'Amministrazione comunale al termine del periodo di validità della convenzione un prospetto riassuntivo dell'utilizzazione dell'impianto, delle attività o manifestazioni svolte, dei dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, nonché dei costi complessivamente sostenuti e delle somme introitate;
- u) sostenere gli oneri derivanti da consumi di energia elettrica, gas e acqua e qualunque altra utenza;
- v) effettuare a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria;
- w) assumere la conduzione degli impianti tecnologici;
- x) rispettare integralmente nella gestione e nell'utilizzo degli impianti, il regolamento allegato alla convenzione.

Il concessionario, con la gestione dell'impianto in oggetto, si assume:

- l'obbligo di rimborsare al comune (previa valutazione insindacabile dei tecnici comunali, ove necessario) ogni spesa derivata a carico dello stesso da fatti dannosi eventualmente posti in essere, mediante azioni od omissioni, sia direttamente che da parte di terzi, durante tutto il periodo della concessione;
- l'obbligo, durante tutto il periodo di durata della concessione, di tenere indenne il comune da ogni e qualsivoglia danno derivante al medesimo dal dover rispondere di eventuali pregiudizi subiti da terzi, dichiarando sin d'ora, per la suddetta evenienza, l'accettazione incondizionata della propria obbligazione risarcitoria per responsabilità civile ed il conseguente accollo della relativa prestazione indennitaria, con esonero assoluto di chiamata in causa diretta o indiretta del comune, nonché con rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del comune;
- l'onere di stipulare a propria cura e spese una polizza assicurativa R.C.T. riguardante i rischi connessi alla gestione di cui alla concessione, con un massimale non inferiore a euro 3.000.000 per sinistro, per persona e per danni, nonché una polizza assicurativa adeguata per il risarcimento di eventuali atti vandalici;
- l'obbligo, a garanzia degli oneri e per le responsabilità dirette ed indirette che si assume per effetto della concessione, di fornire al comune, all'atto della sua sottoscrizione, una garanzia fidejussoria, rilasciata da un primario istituto di credito o assicurativo a ciò autorizzato, per un importo di euro 3.000,00 o, in alternativa, l'effettuazione di un deposito cauzionale fruttifero di uguale importo.

C. SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il comune ha libero accesso all'impianto, attraverso propri tecnici e funzionari per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sulla conduzione dell'impianto e sul rispetto della concessione in generale, senza per altro assumere alcuna responsabilità al riguardo.

Le eventuali carenze gestionali saranno contestate al concessionario, che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal comune; trascorso il termine interverrà il Comune con spese poste a carico del concessionario incamerando, se necessario, la cauzione prevista in convenzione.

D. ANDAMENTO ECONOMICO

A fronte dell'utilizzo dell'impianto di proprietà del comune e dell'unione, il concessionario dovrà corrispondere al comune un canone annuo.

Il concessionario, per il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione degli impianti sportivi oggetto della convenzione, oltre all'introito dei proventi della gestione, avrà diritto ad un corrispettivo.

	CORRISPETTIVO ANNUO IVA INCLUSA	CANONE ANNUO IVA INCLUSA
2022	14.640,00	610,00
2021	14.640,00	610,00

2020	12.200,00	508,33
------	-----------	--------

E. QUALITA' DEL SERVIZIO

Il Concessionario garantisce la custodia e la pulizia dell'impianto e delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale in dotazione; garantisce inoltre il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza, di ordine e di decoro.

Il concessionario dovrà prevedere la presenza di operatori per l'intero periodo di utilizzo o di apertura dell'impianto.

Il concessionario deve provvedere agli adempimenti di sua competenza previsti nel D.Lgs. n. 81/2008 e nelle altre normative vigenti in materia.

F. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nei casi di gravi inadempienze da parte del concessionario, rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale provvederà ad elevare formale contestazione. Avverso tale contestazione la concessionaria potrà produrre motivate controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso di contestazione. Dopo aver esaminato le controdeduzioni il comune potrà applicare una penale che sarà stabilita con provvedimento del responsabile del settore competente e quantificata in relazione al tipo di inadempienza ed alla sua gravità tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

In ogni caso, al di fuori della previsione di cui al precedente comma, qualora si verificassero una delle seguenti inadempienze, verranno applicate le penali a fianco di ciascuna previste:

1. mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 300,00; area esterna € 150,00;
2. mancato rispetto applicazione tariffe € 300,00;
3. mancata esposizione tariffe € 200,00;
4. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura esecutiva.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- scioglimento o fallimento del concessionario;
- ripetute contravvenzioni anche ad uno solo dei patti del presente atto, attestate da almeno due contestazioni scritte a cui il concessionario non abbia fornito adeguata giustificazione;
- per ragioni di pubblico interesse o in caso di pubblica necessità che giustifichi, a giudizio insindacabile del comune, l'interruzione del rapporto concessorio;
- per ogni altra inadempienza o fatto, ancorché qui non contemplati, che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tali casi il concessionario non ha titolo per pretendere alcun risarcimento di danno.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alcuni brevi considerazioni finali su questa prima relazione che ha evidenti finalità non solo ricognitive , ma che intende focalizzare l'attenzione sugli aspetti più rilevanti nella gestione di servizi importanti e indirizzare le valutazioni sulle scelte che ne riguardano la gestione .

Dalle schede riportate si evidenzia :

- che non sono attive gestioni di SPL nella modalità della società mista o in house , elemento che può essere valutato in linea con le indicazioni che il d.lgs 201/2022 contiene di privilegiare come forma di gestione le procedure ad evidenza pubblica;
- che nell'ambito specifico della gestione degli impianti sportivi le concessioni in essere sono tutte antecedenti il d.lgs 201/2022 e il d.lgs 38/2021 che detta la normativa di settore sulla gestione di questa tipologia di impianti;
- che essendo la rilevazione riferita al 2022 non è stato sempre possibile prendere a riferimento ,su affidamenti in essere gli indicatori quali-quantitativi riportati per alcuni servizi nel decreto del del Ministero delle imprese e del Made in Italy n. 639 del 31 agosto 2023;

